

Interpretazione di alcune disposizioni contenute nel paragrafo 2 intitolato "Regole procedurali" della delibera 14 luglio 2011 con la quale sono state pubblicate le sedi disagiate ai sensi dell'art. 1 e 3 della L.133/1998 come modificato dal D.L. 193/2009 conv. con L.24/2010".

(Risposta a quesito del 19 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

“Il dott. ... con nota pervenuta il 30 maggio 2016 ha formulato un quesito articolato su tre punti. Chiede, in particolare, il dott. ...:

1) se la regola secondo la quale, in caso di positivo servizio in una delle sedi di cui al bando in oggetto per un periodo superiore ai sei anni, "vengono attribuiti quattro punti per la permanenza per il suddetto periodo in sedi disagiate nell'ipotesi di trasferimento ordinario a posto di pari grado. Vengono, inoltre, attribuiti punti due per i tramutamenti a posti di secondo grado per il positivo esercizio delle funzioni nelle sedi disagiate innanzi indicate" si interpreti nel senso che il punteggio aggiuntivo di due punti "per i tramutamenti a posti di secondo grado" venga conseguito una volta trascorso il periodo di positivo esercizio delle funzioni in sede disagiata, ancorché il tramutamento avvenga in un periodo successivo, previa riassegnazione alla sede di provenienza dopo i sei anni in sede disagiata;

2) se il predetto punteggio spetti anche nella diversa ipotesi di tramutamento, medio tempore (cioè dopo aver trascorso sei anni in una delle sedi di cui al bando in oggetto), ad un altro posto di primo grado;

3) se il "positivo esercizio delle funzioni" che dà diritto all'attribuzione dei due punti aggiuntivi per i tramutamenti a posti di secondo grado debba essere certificato da apposito parere ovvero sia desumibile dalle positive valutazioni di professionalità medio tempore conseguite.

Tenuto conto della connessione delle questioni è opportuno che siano esaminate congiuntamente. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che, secondo il bando, la permanenza oltre sei anni nella sede disagiata attribuisce il diritto ai punteggi aggiuntivi. Detti punteggi possono, pacificamente, essere utilizzati in occasione del primo trasferimento successivo ancorché eventualmente preceduto dalla riassegnazione nella sede di provenienza. E' sufficiente, sul punto, evidenziare che, l'istituto della riassegnazione non coincide quello del tramutamento, poiché si pone in sostanziale continuità, sul piano degli effetti, con il periodo di attività già svolto nella sede di provenienza prima del tramutamento alla sede disagiata. La conferma di tale pacifica interpretazione, è data dalle ulteriori disposizioni del bando di concorso, nel quale si precisa che “ *nell'ipotesi di riassegnazione alla sede di provenienza il periodo di legittimazione a partecipare ai successivi concorsi ordinari, nonché ai fini del termine di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 160 del 2006 per il mutamento di funzioni, è calcolato dalla data della originaria immissione in possesso nell'ufficio di provenienza*” nonché che “*ai fini della legittimazione ai successivi tramutamenti ordinari, il trasferimento a sede disagiata e la riassegnazione al posto di provenienza non si computano ai fini del limite massimo di mutamenti di funzioni nell'arco della carriera*”. Tali previsioni, chiariscono inequivocabilmente che la riassegnazione alla sede di provenienza non costituisce un tramutamento, poiché non determina il decorso di un nuovo termine per la legittimazione né è computabile ai fini del limite massimo di mutamenti di funzioni nell'arco della carriera. Con riferimento alla seconda questione posta dal magistrato, è poi sufficiente precisare che l'art. 49 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 è inequivoco nel chiarire che i punteggi maturati nelle sedi disagiate valgono solo per il primo trasferimento successivo. Il che rende evidente che detti punteggi possono essere certamente utilizzati in caso di tramutamento richiesto dalla sede disagiata verso un posto diverso da quello di provenienza. Infine, con riguardo ai criteri di accertamento del “positivo esercizio delle funzioni” che dà diritto al punteggio aggiuntivo per il tramutamento ai posti di secondo grado, è sufficiente rilevare che essi sono costituiti dalle risultanze degli ordinari strumenti di valutazione previsti dall'ordinamento giudiziario vigente. Il positivo esercizio delle

funzioni potrà essere, quindi, accertato sulla base delle valutazioni di professionalità medio tempore conseguite dal magistrato, nonché degli eventuali pareri o rapporti parziali, ovviamente a condizione che non emergano fatti sopravvenuti a tali documenti, che depongano in senso contrario.

Per queste ragioni il Consiglio,

delibera

di rispondere al quesito come in parte motiva. ”